



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.8.2017
C(2017) 5951 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo {COM(2016) 798 final} e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo {COM(2016) 799 final}.

La Commissione si rallegra del parere favorevole espresso dal Senato della Repubblica in merito alla conformità delle proposte ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e formula le seguenti osservazioni in risposta alle due criticità evidenziate dal Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica ritiene, in primo luogo, che le deleghe di potere dovrebbero sempre avere una durata temporale limitata - e non illimitata come proposto dalla Commissione. La Commissione desidera sottolineare che è la convenzione d'intesa tra le istituzioni che stabilisce che l'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato. Inoltre, il diritto di revoca ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è stato sempre incluso, di conseguenza le deleghe di potere possono essere revocate in tutti i casi e in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione desidera inoltre sottolineare che il registro degli atti delegati di imminente creazione consentirà una visione globale semplice e agevole delle modalità di utilizzo delle deleghe di potere.

Il Senato della Repubblica ritiene, in secondo luogo, che in alcuni casi le deleghe di potere potrebbero incidere su elementi essenziali, in particolare le definizioni, l'ambito di applicazione dell'atto legislativo o le sanzioni, e segnala alcuni atti presi in esame nell'esercizio di verifica. La nozione di "elementi essenziali" non è nuova: i poteri conferiti alla Commissione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo sono stati sempre limitati agli elementi non

*On. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

essenziali. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha definito la nozione di elementi essenziali, ma non ha indicato settori specifici da considerarsi sempre essenziali, come invece sostenuto dal Senato della Repubblica.

Secondo la Commissione, tale nozione deve essere definita in ciascun settore politico dal legislatore che, al riguardo, dispone di un margine di discrezionalità. Per due volte il legislatore ha ritenuto che le deleghe di potere in questione riguardassero elementi non essenziali e compiti che è meglio delegare alla Commissione per garantire che la legislazione sia semplice e aggiornata - segnatamente, al momento del loro primo conferimento e, successivamente, quando sono state allineate alla procedura di regolamentazione con controllo. Nell'elaborare le proposte, la Commissione non ha riscontrato alcun caso che avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle criticità evidenziate dal Senato della Repubblica, la Commissione auspica di proseguire il dialogo politico.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Christos STYLIANIDES
Membro della Commissione